
AGGIORNAMENTI DALLO STUDIO DEL 27/12/2021

LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA	1
NOVITA' CONTROLLI SICUREZZA.....	1
NOVITÀ FLASH EMERSE DALLA CABINA DI REGIA TENUTASI IL 23/12 (fonte Ansa da bozza DL Festività).....	2

LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA

Una rilevante novità in materia di prestazioni di **lavoro autonomo occasionale**, approvata dal Senato, è stata introdotta con un emendamento in sede di conversione in Legge del cosiddetto Decreto Fiscale (Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146).

Al fine di riuscire a svolgere attività di monitoraggio e contrasto a forme elusive di tale tipologia lavorativa, l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente da parte del committente, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.

Secondo tale previsione normativa, quindi, la comunicazione preventiva obbligatoria all'ITL competente dovrebbe avvenire mediante l'invio di una mail ad indirizzo di posta elettronica certificata ovvero mediante il servizio telematico appositamente previsto, come avviene in caso di utilizzo di lavoratori a chiamata.

La nuova disposizione prevede che, in caso di violazione dei predetti obblighi, si applichi una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.

Sul punto si attendono pertanto ulteriori chiarimenti al fine di comprendere con precisione quali saranno le modalità secondo cui il committente dovrà ottemperare a tali nuovi adempimenti in caso di utilizzo di prestazioni di lavoro autonomo occasionale e la effettiva decorrenza.

NOVITA' CONTROLLI SICUREZZA

Si segnala invece la Circolare n.4 del 9 dicembre 2021 dell'Ispettorato del Lavoro che approfondisce alcune tematiche riguardo le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, pare che si stia provvedendo ad un'intensificazione dei controlli in azienda con i quali vengono verificate le seguenti condizioni:

- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
- mancata formazione ed addestramento

- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
- mancanza di protezioni verso il vuoto
- mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianti di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Nel caso in cui l'Ispettorato del Lavoro rilevi delle irregolarità verranno adottati provvedimenti di sospensione e/o revoca dell'attività aziendale.

Lo studio resta a disposizione per una valutazione della situazione dell'azienda e per consigliare, in collaborazione con professionisti della sicurezza, azioni da intraprendere, affinché l'azienda non debba incorrere in gravi sanzioni.

NOVITÀ FLASH EMERSE DALLA CABINA DI REGIA TENUTASI IL 23/12
(fonte Ansa da bozza DL Festività)

Green pass durerà sei mesi dal 1 febbraio - Il Green pass dovrebbe durare sei mesi dal primo febbraio. Il tempo di durata del Green pass dunque passerà dagli attuali nove ai sei mesi.

Mascherina Ffp2 in cinema, eventi sport, mezzi di trasporto - Viene previsto l'obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca e viene introdotto l'obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto, anche TPL.

Fino a 31/1 Super Green pass ristoranti anche al banco - Fino al 31.01 si prevede l'estensione dell'obbligo di green pass rafforzato (2G solo per vaccinati e guariti) alla ristorazione al chiuso anche al banco. Inoltre, si vieta il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.

Super Green pass anche per musei e palestre - Dal 30 dicembre l'accesso a musei e luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò sarà consentito solo a chi ha il super green pass, dunque solo ai vaccinati e ai guariti. E' quanto prevede l'articolo 7 della bozza del decreto che introduce le misure per le festività. Dall'obbligo sono esclusi i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale

Riduzione tempi per terza dose da 5 a 4 mesi - Con ordinanza del ministro della salute il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Si attende però sul punto un approfondimento tecnico, che coinvolgerebbe anche l'Aifa.

Feste all'aperto vietate fino al 31 gennaio - Fino al 31 gennaio sono vietati eventi e feste che implicino assembramenti all'aperto. E' uno dei punti sui quali si sarebbe trovato un accordo nella cabina di regia anche con l'obiettivo di uniformare le misure in tutta Italia visto che alcune regioni e sindaci si erano già mossi in questa direzione

Prezzi calmierati per mascherine Fpp2 - Il governo valuta l'introduzione di prezzi calmierati per la mascherine Fpp2, dopo l'introduzione dell'obbligo nei cinema, teatri, eventi sportivi e mezzi di trasporto.

Per feste e discoteche a Capodanno 3/a dose o tampone - Dal 30 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, "l'accesso alle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi o feste comunque denominate, aperti al pubblico, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario". Lo si legge nella bozza del dl Festività. L'accesso è consentito anche a chi abbia fatto due dosi di vaccino o sia guarito dal Covid e presenti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare.

Controlli con tamponi in porti, aeroporti, frontiere - Per contenere il Covid "gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera" effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso in Italia. Lo

prevede la bozza del decreto per le festività. In caso di esito positivo al viaggiatore "si applica la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i Covid Hotel, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario".

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e augura a tutti

Buone Feste